

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE RIFUGIO A-MICIOSO OdV

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'Art. 82 del D.Lgs. 117/17

Allegato

REGISTRATO A GORIZIA IL 26 FEB 2021

al n. 112 vol. ... esito 3 Atti Privati

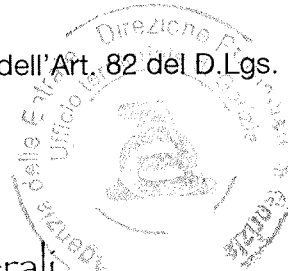
Liquid. ...

ESENTE

Titolo I

Disposizioni generali

* firma su delega del Direttore Provinciale



IL FUNZIONARIO
Tiziano Caggiola

ART. 1 - DENOMINAZIONE SEDE E DURATA

E' costituita, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'associazione non riconosciuta senza scopo di lucro, denominata RIFUGIO A-MICIOSO OdV, con sede legale in Gorizia, Via Del Poggio, 8. L'Associazione è regolata dalla normativa di cui al Codice Civile ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.

L'Associazione assume nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico l'acronimo OdV.

L'Associazione svolgerà la propria attività per una durata illimitata.

L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto, ma dovrà essere votato in assemblea.

ART. 2 - CARATTERE ASSOCIATIVO, SCOPO FINALE E ATTIVITA'

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale al fine di promuovere, anche attraverso l'educazione, la tutela delle condizioni di salute, il benessere e il rispetto degli animali, nel quadro di un corretto rapporto uomo, animale e ambiente, e si prefigge in particolare lo scopo di:

- intervenire concretamente contro il fenomeno del randagismo con la sterilizzazione di gatti limitando gli abbandoni e contenendo le nascite al fine di migliorare la vita della collettività, tutelare la salute pubblica e prevenire l'insorgenza di problemi igienico sanitari. L'Associazione intende perseguire gli obiettivi della Legge quadro 281/91, Legge regionale 20/2012 e successive modifiche e delle altre leggi (europee, statali, regionali, provinciali e comunali) in tale materia, su tutto il territorio nazionale e comunitario, e l.r. n. 23/2012;
- promuovere ogni forma di aiuto ed assistenza nei confronti degli animali randagi, domestici e di affezione, a qualsiasi specie appartengano, con particolare riguardo ai gatti, con lo scopo di migliorare le condizioni di vita degli animali e del loro benessere e combattere ogni forma di maltrattamento, sfruttamento e violenza su di essi;
- portare aiuto ed assistenza nei confronti di proprietari di animali bisognosi che non possano provvedervi autonomamente.
- collabora con le istituzioni territoriali nei programmi di sterilizzazione delle colonie e di protezione e tutela dei soggetti randagi,
- sensibilizzare la popolazione sui temi della prevenzione sanitaria, dell'igiene pubblica e della tutela dei diritti degli animali.

Lo svolgimento delle attività dell'Associazione avviene prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione.

Per la realizzazione degli scopi e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ETS - ODV si propone di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività tramite prestazioni formite dagli aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. catturare, sterilizzare, soccorrere, assistere, curare e riallocare gli animali randagi, abbandonati o maltrattati, promuovendo l'adozione/affidamento responsabile, anche

[Signature] *[Signature]*

- attraverso siti web o altri mezzi, presso soggetti che diano garanzia di buon trattamento, oppure ospitandoli nelle proprie strutture;
2. promuovere e realizzare attività di cura, protezione ed accoglienza dei gatti randagi o abbandonati al fine di favorire un rapporto rispettoso ed equilibrato fra uomo e animale, anche nell'ottica della salvaguardia della salute pubblica;
 3. proteggere ed accogliere i gatti abbandonati o randagi, gestendo delle colonie feline, tutelando i loro diritti e la loro salute con l'obiettivo di darne in adozione il maggior numero possibile a persone o famiglie che si rivelino idonee ed interessate;
 4. promuovere e diffondere la cultura del rispetto dei felini e di tutti gli animali in generale.
 5. sostenere i proprietari di animali d'affezione in difficoltà, non più in grado di prendersene cura, aiutandoli economicamente per l'acquisto di cibo e medicinali e prendendo, se necessario, in affido gli animali per un'eventuale successiva cessione a persone o enti ritenuti idonei;
 6. realizzare o gestire rifugi, oasi feline e/o qualunque altra struttura si intenda quale luogo di accoglienza, assistenza, cura e riabilitazione per gli animali (randagi, confiscati e sequestrati) domestici;
 7. assistere ed accudire gli animali ospiti di strutture pubbliche o private, per il miglioramento del loro standard di vita per tutta la durata della loro permanenza;
 8. promuovere campagne e momenti di informazione e di sensibilizzazione sul tema dell'abbandono, del randagismo, del controllo delle nascite tramite sterilizzazione, del benessere ed etologia animale, della salute ed igiene pubblica e dello sfruttamento a cui sono sottoposti gli animali in alcuni contesti;
 9. Realizzare progetti finalizzati alla divulgazione e all'applicazione delle leggi a protezione degli animali e fornire a richiesta il necessario supporto alle Pubbliche Amministrazioni per l'applicazione
 10. programmare le attività volte ad intervenire contro qualsiasi forma di sfruttamento e maltrattamento degli animali promuovendo il loro benessere fisico ed affettivo;
 11. promuovere studi, incontri, progetti, convegni, seminari, conferenze su tematiche animaliste e di salute pubblica e realizzare programmi di informazione ed educazione sui temi del rispetto per le altre specie e per l'ecosistema in quanto ambiente di vita delle specie animali da svolgere nelle scuole e sul territorio, anche in collaborazione con Enti pubblici;
 12. organizzare manifestazioni e altre azioni non violente, referendum, raccolte di firme, diffusione di materiale informativo e di propaganda, ecc..
 13. organizzare raccolte di cibo e altro materiale attraverso il posizionamento di appositi e riconoscibili contenitori posti presso negozi e supermercati;
 14. stipulare convenzioni e collaborare con soggetti pubblici e privati (Regioni, Comuni, Comunità montane, ASL, veterinari, canili, gattili, rifugi), al fine di gestire e realizzare progetti volti alla sterilizzazione, alla cura, all'affidamento ed all'adozione degli animali;
 15. promuovere il perfezionamento della normativa attinente ai settori rientranti nel proprio ambito di attività;
 16. Fornire ai propri aderenti prestazioni e servizi per le finalità connesse al presente statuto, quali ad esempio (a titolo non esaustivo) servizio pensione per animali domestici, consulenze comportamentali, corsi educativi e formativi;
 17. svolgere tutte le attività collaterali e connesse agli scopi indicati nei punti precedenti.

Le suddette attività e scopi associativi sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore

Lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

Lettera e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi ((, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281));

Lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

L'associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 117/2017 art. 6 e successive modifiche e integrazioni.

L'Associazione nello svolgimento di attività e di eventuali prestazioni di servizi, agisce in proprio, con piena autonomia di gestione amministrativa ed organizzativa e con tutte le conseguenti responsabilità.

Titolo II Risorse ed attività economiche

ART. 3 PATRIMONIO

Il patrimonio è formato:

- a) dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- b) dai contributi pubblici e privati;
- c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti. I lasciti testamentari sono accettati previa deliberazione dell' Organo di Amministrazione, dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici. Le convenzioni sono accettate con delibera dell' Organo di Amministrazione che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari a compiere tutti gli atti necessari alla stipula.
- d) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e verso i propri associati e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.
- e) Dai beni dell'associazione che possono essere acquistati e ad essa intestati, elencati in apposito inventario depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.
- f) Attività di raccolta fondi

Le quote sociali devono essere versate in un'unica soluzione entro il mese di marzo di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'assemblea su proposta dell'Organo di Amministrazione.

Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo per tutto l'anno sociale in corso.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.



Titolo III

Associati

ART. 4 AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

Possono essere associati dell'associazione tutti coloro, persone fisiche, senza distinzione di sesso, età, razza e religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione che, previa domanda motivata, vengono ammessi con deliberazione dall'Organo di Amministrazione. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà stabilita annualmente. L'organo competente ai sensi del comma 1 deve entro sessanta giorni dovrà motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso o perdita della qualifica di socio come da art. 6.

Sono previste 4 categorie di soci:

ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea)

volontari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito)

sostenitori (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie)

benemeriti (persone associate nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione)

Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

ART. 5 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di:

1 eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi se iscritti da almeno 3 mesi nel libro associati;

2 essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

3 essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge;

4 prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali ed esaminare i libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede legale dell'Associazione previa richiesta scritta indirizzata all'Organo di amministrazione.

Gli aderenti all'organizzazione hanno il dovere di:

5 rispettare il presente statuto e il regolamento interno;

6 svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;

7 comportarsi verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione secondo assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà;

8 versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 6 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.

Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione dando opportuna comunicazione scritta.

L'aderente all'associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto e al regolamento interno, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione si attua in seguito a diversi tentativi di contatto atti a ricordare il pagamento della quota sociale. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo



svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella della associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o dell' Organo di Amministrazione. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

Titolo IV Organi dell'Associazione

ART. 7 GLI ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea dei soci
- Organo di Amministrazione
- Presidente

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 8 L'ASSEMBLEA

Gli associati formano l'assemblea e hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'assemblea si radunerà almeno una volta all'anno in presenza oppure online (con mezzi idonei a rendere riconoscibili i soci partecipanti) per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro e non oltre il 31 marzo.

L'assemblea è convocata mediante affissione sulla bacheca della sede legale almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente (da valutarsi in proporzione al numero complessivo degli aderenti).

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede legale dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'assemblea può esser convocata ogniqualvolta l'Organo di Amministrazione lo ritenga



necessario o su richiesta motivata di almeno 1/3 dei soci.

Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.

L'assemblea delibera per maggioranza di voti.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART 9 VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 10 ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo di Amministrazione è formato da 3 a 9 componenti, eletti dall'assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui l'Organo di Amministrazione è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

L'Organo di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno e quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei consiglieri ed è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

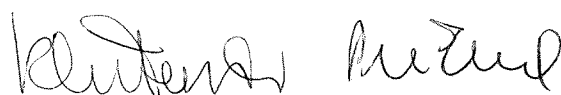
Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'Organo di Amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti l'Organo di Amministrazione.

ART. 11 IL PRESIDENTE

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione ed è rieleggibile e cessa per



scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall' assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell' Organo di Amministrazione, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente e dell' Organo di Amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l' Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all' Organo di Amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 ORGANO DI CONTROLLO

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico.

ART. 13 REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

ART. 14 PERSONALE RETRIBUITO

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dal D.Lgs 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Titolo V

Il bilancio

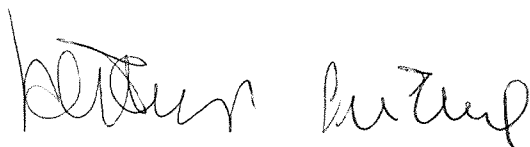
ART. 15 IL BILANCIO

L'associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/2017 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre OdV, Enti del Terzo Settore, Enti No profit, che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.



Titolo VI

Norme finali e transitorie

ART. 16 REGOLAMENTO INTERNO

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura dell' Organo di Amministrazione.

ART. 17 RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiani.

Approvato dall'assemblea dei soci in data 23 febbraio 2021

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

